

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 27 agosto 2003

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 1, lett. b

¹ I carburanti acquisiti negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 12 dell'ordinanza doganale del 7 luglio 1950² sulla navigazione aerea destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati:

- b. per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero;

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2003.

27 agosto 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemaire Huber-Hotz

¹ RS 641.611
² RS 641.254.1

